

REGOLAMENTO (UE) N. 396/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2010

recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 142 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse dell'Unione sospendere l'applicazione di dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2010/2011, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽²⁾, prevede le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti del settore dello zucchero recanti il numero d'ordine 09.4390 (zucchero di importazione industriale) in conformità dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in virtù dell'articolo 11 del

regolamento (CE) n. 891/2009 i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all'importazione saranno sospesi sono stabiliti con un atto giuridico distinto.

- (3) È quindi necessario fissare i quantitativi di zucchero industriale da importare ai quali nella campagna di commercializzazione 2010/2011 non si applicano dazi all'importazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011 il quantitativo a cui si applica la sospensione dei dazi all'importazione di zucchero industriale del codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4390 è fissato a 400 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2010.

Esso scade il 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

